

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA-MERCATO
DELL'ANTIQUARIATO E DELLE COSE USATE**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 26 in data 16.05.2005

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione del Mercatino dell'antiquariato e delle cose usate.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 2
Fonti normative

1. Decreto Legislativo 31.03.1998, n.114;
2. Legge Regionale 06.04.2001, n. 10;
3. Deliberazione della Giunta Regionale del 09.11.2001, n.2956;
4. Deliberazione della Giunta Regionale del 20.07.2001, n.1902.

Art. 3
Giorno ed orario di svolgimento

1. Il Mercatino dell'antiquariato e delle cose usate si svolge la terza domenica di ogni mese.

2. L'orario di apertura al pubblico sarà stabilito dal Sindaco con apposito provvedimento e dovrà essere raccordato agli orari previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa. Gli operatori potranno allestire l'area loro assegnata non prima delle ore 7.00 e liberarla dalle strutture non prima delle ore 18.30 e non oltre le ore 20.00 nel periodo estivo (ora legale) e non prima delle ore 17.00 e non oltre le ore 19.00 nel periodo invernale (ora solare).

3. Tutti gli automezzi devono lasciare libere le aree del Mercatino entro le ore 8.30.

Art. 4
Area di svolgimento

1. Il Mercatino dell'antiquariato e delle cose usate si svolge di regola nella Piazza di Rovero.

2. Diversa area di svolgimento sarà deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 5
Modalità di assegnazione dei posteggi

1. Alle manifestazioni sarà consentita la partecipazione fino ad un massimo di 100 operatori, di cui n. 75 operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e n. 25 operatori che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale (hobbisti in possesso del tesserino di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. n.10/2001).

Art. 6 *Concessionario*

1. L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare l'organizzazione del Mercatino a terzi che cureranno ogni attività organizzativa e gestionale relativa allo svolgimento della manifestazione, inclusa la riscossione di eventuali tariffe, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione col Comune.

2. L'assegnazione degli spazi espositivi sarà stabilita dall'organizzazione del Mercatino e potrà essere fatta esclusivamente ad operatori aventi i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente e nei parametri fissati dall'art. 5.

3. Il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone per l'occupazione degli spazi, della tassa di smaltimento dei rifiuti, dell'importo relativo alla pulizia dell'area nonché al pagamento di eventuali spese per allacciamenti elettrici, installazione di segnaletica, noleggio di ombrelloni, posizionamento di transenne, pubblicità ed eventuali altri oneri e spese necessari per il regolare funzionamento del Mercatino secondo le tariffe fissate dall'Amministrazione comunale.

4. L'Amministrazione si riserverà di mantenere uno spazio da adibire a proprie iniziative (promozione del territorio).

Art. 7 *Corrispettivo per l'utilizzo degli spazi espositivi*

1. Il corrispettivo per l'utilizzo degli spazi espositivi sarà determinato dalla Giunta Comunale tenendo conto dei criteri indicati all'art. 6, comma 3 e potrà essere richiesto agli operatori dal Comune o in sua vece dal Concessionario.

Art. 8 *Requisiti richiesti agli espositori*

1. Al Mercatino dell'antiquariato e delle cose usate possono partecipare operatori aventi i requisiti di legge necessari e precisamente:

- a) i titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31.03.1998, n.114 o che legittimamente esercitano attività commerciale in sede fissa, ai sensi del medesimo Decreto;
- b) i titolari di tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a), della L.R. n. 10/2001 in qualità di soggetti che non esercitano attività commerciale in modo professionale.

Gli operatori presenti alle mostre mercato sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nelle specializzazioni merceologiche stabilite dall'art. 9) nonché alla rigorosa osservanza di tutte le normative vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza e alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 9 *Specializzazioni merceologiche*

1. Gli operatori ammessi sono tenuti alla rigorosa commercializzazione dei seguenti prodotti compresi nella specializzazione:

- a) **Oggetti di antiquariato, cose vecchie ed usate** quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, oggetto d'argento e silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti pregiati, statue per giardini ed elementi di architettura.
Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi di almeno 50 anni, usati o non, di rigorosa qualità.
- b) **Oggetti da collezione** quali: filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico), libri d'arte o antichi, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi in vinile, grammofoni, radio strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo e figurine, articoli da fumo, militarìa ed onorificenze, statuine e riproduzioni di animali.

Art. 10

Assegnazioni di posteggi agli operatori professionali

1. Gli operatori professionali devono presentare domanda di assegnazione del posteggio al Comune nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. La domanda stessa deve essere redatta secondo le modalità indicate nel fac-simile che verrà pubblicato nel B.U.R.

2. Il Comune assegna i posteggi liberi sulla base della graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i seguenti criteri di priorità stabiliti dalla D.G.R. 20.07.2001, n. 1902 nella parte relativa a "esercizio del commercio nelle aree pubbliche con posteggio e relative autorizzazioni" che sono, nell'ordine:

- maggior numero di presenze nello stesso mercato effettuate come operatore precario dal soggetto che presenta la richiesta di autorizzazione;
- maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro Ditte) per l'attività di commercio in aree pubbliche;
- ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata A.R., si ha riguardo al timbro postale di spedizione.

3. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione decennale agli aventi diritto, come previsto dall'art. 3 della L.R. 06.04.2001, n.10.

Art. 11

Concessione temporanea di posteggi agli operatori precari

1. I posteggi riservati agli operatori professionali che risultano non occupati alle ore 8.00 della domenica in cui si svolge il Mercatino vanno concessi agli operatori su area pubblica presenti, titolari di autorizzazione amministrativa relativa alla merceologia del settore nella quale risultano disponibili i posteggi, sulla base di una graduatoria di spunta, previa presentazione di apposita domanda.

2. Tale graduatoria è formata sulla base delle presenze maturate dagli espositori come precari e, a parità di presenze, verrà utilizzato il criterio dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3. La concessione temporanea dei posteggi non può prescindere dalla specializzazioni merceologiche previste all'art. 9.

Art. 12
Assenze del titolare

1. Nel caso in cui il titolare del posteggio rimanga assente per più di quattro volte nell'arco di un anno, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, perderà il diritto al posteggio con conseguenza decadenza dell'autorizzazione. Le assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, entro 15 giorni dal verificarsi dell'assenza.

Art. 13
Disposizioni generali per operatori professionali

1. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sul suolo pubblico (autorizzazione, revoca, subingressi).

2. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce esposta.

Art. 14
Partecipazione degli operatori non professionali - hobbisti

1. Le domande per partecipare al Mercatino dell'Antiquariato devono essere presentate al Comune almeno 15 giorni prima della data di effettuazione del mercato.

2. Ciascuna domanda deve contenere:

- dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
- dichiarazione della qualità di operatore non professionale e autocertificazione che attesta il possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. n.10 del 06.04.2001, con l'indicazione della data e del Comune che lo ha rilasciato;
- dimensione del posteggio richiesto (non superiore a mq. 8);
- esatta indicazione della merceologica trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui all'art. 9.

3. L'integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete, dovrà pervenire, a pena di esclusione, almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del Mercatino.

4. Le domande di partecipazione al Mercatino dell'antiquariato e delle cose usate per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 9 non saranno accolte.

5. Gli operatori hobbisti che intendono partecipare al Mercatino dell'antiquariato e delle cose usate potranno presentare un'unica domanda per l'intero anno, per un massimo di 6 presenze annue, le cui date devono essere chiaramente indicate.

6. L'operatore non professionale non potrà essere sostituito da altre persone e dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata del Mercatino.

Art. 15
Assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali

1. L'assegnazione del posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione.

2. Nel caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine: al richiedente con minor numero di presenze nel Mercatino, avuto riguardo per l'anno in corso, oppure a quello precedente. In subordine si procederà d'ufficio mediante sorteggio.

Art. 16

Graduatorie operatori non professionali

1. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali, formulate con i criteri di cui all'art. 18, sono pubblicate all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune almeno 3 giorni prima dello svolgimento del Mercatino dell'antiquariato e delle cose usate.

2. I posteggi che risultano liberi alle ore 8.00 nel giorno di mercato possono essere assegnati direttamente, nel rispetto della graduatoria, per lo stesso giorno di mercato.

Art. 17

Obblighi degli operatori non professionali

1. Ogni operatore non professionale, presente al Mercatino, deve produrre, di volta in volta, unitamente al cartellino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intende porre in vendita. Tale elenco deve essere timbrato dal personale di vigilanza o dal Concessionario del servizio, contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito cartellino.

2. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore per tutta la giornata al fine di consentire eventuali controlli.

3. Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D.Lgs. n.114/1998.

Art. 18

Controlli

1. Il Comune provvederà alla verifica del rispetto delle norme vigenti, della documentazione autorizzativa e dei requisiti richiesti dei partecipanti al Mercatino dell'antiquariato e delle cose usate.

2. Il Comando Polizia Municipale è tenuto ad eseguire l'attività di controllo e ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale, apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune. Il timbro va apposto anche nell'elenco dei beni. Tale controllo deve precedere quello relativo agli operatori professionali.

Art. 19

Obblighi degli assegnatari dei posteggi

1. Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di:

- a) superare lo spazio concesso. L'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie;
- b) lasciare il posteggio incustodito;

- c) svolgere commercio in forma itinerante;
 - d) fare uso di generatori di corrente;
 - e) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata. Pertanto a fine vendita tutta l'area occupata o circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita. A tale scopo deve essere fatto uso degli appositi cassonetti;
 - f) danneggiare la pavimentazione;
 - g) turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;
 - h) vendere al di fuori degli spazi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare o vendere in posti non assegnati;
 - i) infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
 - j) usare strumenti sonori ovvero diffusori o amplificatori di voci;
 - k) accedere all'area della mostra mercato con autoveicoli aventi portata complessiva superiore a t. 3,5;
 - l) effettuare lo scambio di posteggio tra operatori;
 - m) subaffittare il posteggio a terzi.
2. E' fatto obbligo altresì di:
- a) lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e, comunque, di rimuovere tutti i rifiuti prodotti dall'operatore;
 - b) adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie ed alle prescrizioni che saranno eventualmente dettate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 20

Commissione di mercatino

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di istituire una Commissione per controllare la conformità della merce posta in vendita a quanto indicato negli articoli 3 e 9 del presente regolamento.

2. La Commissione relazionerà all'Amministrazione Comunale su quanto rilevato affinché possano essere adottate le iniziative o le misure più opportune per il continuo miglioramento della manifestazione.

3. La suddetta Commissione è composta da :

- Assessore alle Attività Economiche o suo delegato;
- Dirigente Area Prima o suo delegato;
- Comandante Polizia Municipale o suo delegato;
- un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria (U.M.C.E. e Confesercenti);
- un Esperto, designato dalla Giunta Comunale;
- il concessionario, se individuato;
- possibilità di un rappresentante degli espositori.

Art. 21

Sanzioni

1. La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio, pubblica sicurezza, tributi e fiscale.

2. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n.114/1998 (art. 29), l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa

graduata da un minimo di € 25,00.= ad un massimo di € 500,00.= inflitta con la procedura di cui alla Legge n. 689/1981 e successive modifiche.

Art. 22
Norma finale

1. E' abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 09.02.1998.

2. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia, salvo successive modificazioni ed integrazioni.

INDICE GENERALE

Art. 1 - Oggetto	pag.	2
Art. 2 - Fonti normative	pag.	2
Art. 3 - Giorno ed orario di svolgimento	pag.	2
Art. 4 - Area di svolgimento	pag.	2
Art. 5 - Modalità di assegnazione dei posteggi	pag.	2
Art. 6 - Concessionario	pag.	3
Art. 7 - Corrispettivo per l'utilizzo degli spazi espositivi	pag.	3
Art. 8 - Requisiti richiesti agli espositori	pag.	3
Art. 9 - Specializzazioni merceologiche	pag.	3
Art. 10 - Assegnazioni di posteggi agli operatori professionali	pag.	4
Art. 11 - Concessione temporanea di posteggi agli operatori precari	pag.	4
Art. 12 - Assenze del titolare	pag.	5
Art. 13 - Disposizioni generali per operatori professionali	pag.	5
Art. 14 - Partecipazione degli operatori non professionali – hobbisti	pag.	5
Art. 15 - Assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali	pag.	5
Art. 16 - Graduatorie operatori non professionali	pag.	6
Art. 17 - Obblighi degli operatori non professionali	pag.	6
Art. 18 - Controlli	pag.	6
Art. 19 - Obblighi degli assegnatari dei posteggi	pag.	6
Art. 20 - Commissione di mercatino	pag.	7
Art. 21 - Sanzioni	pag.	7
Art. 22 - Norma finale	pag.	8